

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 643 di Prot. Contr. firmato digitalmente

CONTRATTO

Per l'affidamento del servizio di espurgo e verifica a mezzo telecamera di impianti e reti fognarie gestiti da AGS S.p.a. – progetto 23200.

Codice CIG n. B1048E2700

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, nato a Nogara (VR) il 03/07/1960, in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Ente Aggiudicatore";

e

SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHIS S.r.l. (cod. fisc. e p. iva 02153010232) con sede a Bardolino (Verona) in Località Cortelline di Sopra n. 1, società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Verona - R.E.A. n. VR - 219707 del 23.08.1989 e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. VE/000681 rinnovo del 27.10.2021 – Categoria 4 – classe D e Categoria 5 – classe F, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Giovanni Savoia, nato a Caprino Veronese (VR) il 22 settembre 1978, presso la quale è domiciliato per

la carica, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 6/2 del 29.02.2024 è stata indetta una procedura aperta sopra soglia comunitaria, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa improntata al migliore rapporto qualità prezzo, dell'importo annuo complessivo di € 1.300.000, con facoltà dell'Amministrazione di esercitare l'opzione di prosecuzione per un ulteriore anno e per il medesimo importo, nonché l'opzione di proroga di giorni 360 decorrenti dalla scadenza contrattuale necessarie ad individuare un nuovo contraente alle medesime condizioni di cui al contratto principale, oltre all'opzione quantitativa in aumento del 20% sull'intero importo contrattuale pertanto, per un importo complessivo pari ad € 4.680.000 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza;

- con provvedimento del RUP prot. n. 4581/2024 del 11.06.2024, all'esito della procedura di gara, il servizio di espurgo e verifica a mezzo telecamera degli impianti e reti fognarie gestiti da AGS S.p.a. - progetto 23200 è stato aggiudicato alla società Savoia F.lli Autospurghi S.r.l. di Bardolino (VR), per l'importo, comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale di € 863.008 oltre iva al netto del ribasso offerto del 34,140% sull'importo posto a base di gara di € 1.280.000 per il servizio oltre a € 20.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 1.300.000 oltre iva;

- l'esito della procedura è stato regolarmente pubblicato;
- la verifica del possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stata effettuata e si è conclusa con esito favorevole;
- , ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013 la ditta Savoia F.lli Autospurghi S.r.l. di Bardolino (VR) risulta iscritta nell'Elenco di Fornitori, Prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Verona cosiddetta "white list" nella sezione 6 "Autotrasporti conto terzi";
- in data 18.06.2024 l'appaltatore ha prodotto fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di euro 166.664,10 (centosessantaseimilaseicentosestantaquattro/10);
- Il responsabile del progetto è l'ing. Carlo Alberto Voi.
- Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l'ing. Romeo Viola.
- il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing. Giovanni Lepore.

Tutto ciò premesso le parti

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i sottoelencati documenti:

1. Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
2. Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
3. Cauzione definitiva;

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i

sottoelencati documenti, sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegati:

1. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2. Capitolato d'Oneri – norme amministrative;
3. le polizze assicurative;
4. Elenco Prezzi;
5. DUVRI documento di valutazione dei rischi;
6. POS predisposto dall'Appaltatore.

ARTICOLO 2 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

1. Le parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC savoiaautospurghi@pec.it.
2. Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
3. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di mancata notifica, ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nella persona del Direttore Generale, affida alla società Savoia F.lli Autospurghi S.r.l. di Bardolino (VR), che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di espurgo e verifica a mezzo telecamera degli impianti e reti fognarie gestiti da AGS S.p.a. – progetto 23200, nei termini e alle condizioni di cui al presente contratto, al capitolato speciale descrittivo e prestazionale e al Capitolato d'Oneri – norme amministrative, predisposti per il servizio in parola, a cui si fa integrale rinvio e che costituiscono parte

integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 4 – DISCIPLINA E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'affidamento del servizio in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza della disciplina di gara costituita dal bando di gara, dal disciplinare, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale – dal Capitolato d'oneri norme amministrative, dall'Elenco Prezzi, dal Duvri, e dal piano operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore, oltre che dall'offerta tecnica ed economica presentata dalla società in sede di gara e ogni altro documento costituente lex specialis di gara.

2. Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, è da considerarsi parte integrante del medesimo e l'appaltatore dichiara di conoscerla e accettarla in ogni parte, senza riserva o eccezione alcuna.

3. In caso di contrasto tra i summenzionati documenti, in via interpretativa si osserverà il seguente ordine di prevalenza: i) Contratto; ii) capitolato speciale descrittivo e prestazionale; iii) Capitolato d'Oneri – norme amministrative; iv) Offerta tecnica e economica presentata dall'appaltatore.

4. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati.

Sotto il profilo metodologico, si applica l'impostazione ermeneutica di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

ARTICOLO 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI

PAGAMENTO

Con la società viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 863.008 oltre iva (ottocentosessantatremilazerozerootto) di cui € 843.088 per il servizio da svolgere ed € 20.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale che verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore secondo quanto stabilito all'art. 6 del Capitolato d'Oneri – norme amministrative.

Ogni fattura emessa dall'Appaltatore dovrà essere completata con gli estremi del progetto e del relativo codice CIG del contratto, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, meglio dettagliata nell'art. 8 del presente contratto.

L'iva applicata per tale tipologia di servizio è pari al 22%.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari a 60 (sessanta) giorni data di ricevimento fattura fine mese secondo le modalità dettagliate nel Capitolato d'Oneri – norme amministrative.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio *Amministrazione & Finanza* dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge n. 205/17, che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture e di eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato *xml* della fattura o di eventuali note di accredito, è **4PRRIA0**.

ARTICOLO 6 – REVISIONE PREZZI

Trovano applicazione gli artt. 60 e 120 del Codice nonché l'art. 5.4 del disciplinare di gara, che qui si intendono integralmente richiamati

ARTICOLO 7 – PAGAMENTI IN ACCONTO

1. La contabilizzazione è prevista con l'emissione di SAL con relativa fatturazione.
2. Le fatture saranno pagate a 60 giorni data fattura fine mese.
3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso;
 - c) incrementato del costo della manodopera, non soggetta a ribasso;
 - d) al netto della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale
 - e) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

ARTICOLO 8 – PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI.

1. a rata a saldo, comprensiva della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare servizio.
2. il pagamento dell'ultima fattura a saldo del servizio non costituisce presunzione di accettazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

3. l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi del servizio fornito, ancorché riconoscibili, purchè denunciati dalla stazione appaltante entro i due anni successivi alla conclusione del servizio.

ARTICOLO 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

2. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

3. L'appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

4. L'appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG Identificativo della Gara indicato in oggetto.

L'appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti

nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Il servizio viene concesso dall'Azienda ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti menzionati al precedente articolo 1.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore ha preso visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi di legge in funzione del servizio da svolgere, e, sulla base di questo, ha predisposto il Piano Operativo di Sicurezza tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna formalmente a rispettarli. Tali documenti vengono tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del servizio oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione della stazione

appaltante evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso.

2. L'appaltatore si impegna altresì:

a. svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento del servizio di espurgo e verifica a mezzo di telecamera di impianti e reti fognarie richiesti da AGS, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente contratto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;

b. a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione del servizio, con le modalità previste dal presente contratto e dalla documentazione allegata allegati;

c. a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al contratto e all'esecuzione del servizio;

d. a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione del servizio e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;

e. a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte il servizio nei termini contrattualmente previsti;

f. a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali il servizio sarà eseguito;

g. ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento del servizio;

h. ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

i. a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto;

j. a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento del servizio nel rispetto delle leggi vigenti in materia, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;

k. ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS.

6. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai

propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

7. AGS ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

8. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di AGS per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

9. Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

L'operatore economico dichiara che la società SAVOIA FRATELLI AUTOSPURGHI S.r.l. risulta ottemperante agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" come confermato dalla nota dell'agenzia regionale "Veneto Lavoro" – Ambito di Verona prot. n. VR20210004420U del 21.06.2024.

dichiara Inoltre di avere un numero di dipendenti superiori a 15 e inferiori a 50 e pertanto non è tenuta a presentare la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.

ARTICOLO 12 – ONERI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e che agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo di:

a) applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del lavoro;

b) rispondere, anche nei confronti del subappaltatore, dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Ente aggiudicatore per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Ente aggiudicatore provvede al pagamento delle

somme corrispondenti, a termini di legge, nonché degli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei servizi eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

ARTICOLO 13 – CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

L'operatore economico conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, nella busta amministrativa, si impegna a rispettare gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

ARTICOLO 14 – TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

OGGETTO DELLA GARA – CONSEGNA ANTICIPATA.

1. La durata del contratto è di 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data fissata nel provvedimento del RUP di consegna anticipata del servizio prot. n. 4642/2024 del 13.06.2024 e, comunque, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto anche delle ferie contrattuali.

3. Gli ordini di servizio emessi nel periodo di validità del contratto avranno una durata variabile in funzione delle attività richieste.

4. Per quanto concerne le modalità di esecuzione del servizio, si rinvia al capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

5. Per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’ultimazione del servizio qualora non imputabile a fatto della stazione appaltante, è applicata una penale ai sensi del successivo art. 16.

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, della delibera di indizione della procedura e del disciplinare di gara, si riserva il diritto di optare per la prosecuzione del rapporto contrattuale per ulteriori 365 giorni alle medesime condizioni di aggiudicazione nonché, il diritto di optare per la proroga del rapporto contrattuale alle medesime condizioni di aggiudicazione per ulteriori 365 giorni necessari alla conclusione delle procedure volte all’individuazione del nuovo contraente.

Inoltre, la stazione appaltante, sempre ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del codice e della lex specialis di gara si riserva l'opzione quantitativa in aumento per servizi supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si rendano necessari nel corso dell'esecuzione, fino alla concorrenza della misura massima del 20% dell'importo del contratto.

ARTICOLO 15 – SUBAPPALTO

1. I subappalti sono ammessi ai termini e condizioni di cui all'art. 119 del Codice, nel rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

2. Per quanto concerne gli obblighi dell'appaltatore in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, nei confronti dei dipendenti propri, dell'affidatario, del subappaltatore o dei soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi, si rinvia all'art. 11, comma 1 del Codice.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

4. L'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'appaltatore, dall'affidatario, dal subappaltatore o dai soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS, del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, in ragione

dell'inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

ARTICOLO 16 – PENALI IN CASO DI RITARDO

Le parti si danno reciprocamente atto che per eventuali ritardi o negligenze nella conduzione del servizio verranno applicate le penali previste dall'art. 8 del Capitolato d'Oneri – norme amministrative e precisamente:

1) L'appaltatore incorre nella penale di € 800 nel caso di intervento con mezzi non idonei al tipo di servizio o, comunque, non rispondenti alle richieste espresse nell'ordine di servizio.

2) L'appaltatore è tenuto, altresì, a corrispondere la penale pari ad € 300 per il ritardato intervento rispetto al termine indicato nell'ordine di servizio.

Ai fini della contestazione, si applica la disciplina procedimentale dettata dall'art. 122, comma 4, Codice.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta soglia percentuale trova applicazione l'art. 16 relativo alla "Risoluzione del contratto".

Tutte le penali di cui sopra sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo.

ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO

Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto l'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'art. 10 dell'allegato II.14 del medesimo Codice e l'art. 1453 e s.s. del Codice civile.

La stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, si riserva di svolgere d'ufficio l'esecuzione delle prestazioni rimaste inevase, direttamente o a mezzo terzi, ad integrale carico dell'appaltatore inadempiente.

ARTICOLO 18 - RECESSO

Le parti danno atto che trovano applicazione, in materia di recesso del contratto, le disposizioni di cui all'art. 123 e all'art. 11 dell'allegato II.14 del Codice.

ARTICOLO 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, cui integralmente si rinvia, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto ha costituito, in data 18.06.2024, cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di euro 166.664,10 emessa dalla società assicuratrice "AXA Assicurazioni S.p.A." – Agenzia 002405 di Verona pari al 19,315 dell'importo contrattuale.

L'importo della cauzione è stato calcolato tenendo conto delle riduzioni previste dall'art. 106, co. 8, e dall'allegato II.13 del Codice in quanto la società ha dichiarato di essere piccola o media impresa oltre ad essere in possesso delle certificazioni citate nell'allegato II.13 del sopracitato Codice.

ARTICOLO 20 – POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del Capitolato d'onori norme amministrative, l'operatore economico ha prodotto quietanza di rinnovo per l'anno 2023-2024 della polizza RCTO n. 404847505, emessa dalla società assicurativa AXA S.p.A. – Agenzia B E B. Assicurazioni sas

di Battesini Ilaria di Verona con un massimale pari a 5.000.000 (cinquemilioni) per sinistro.

ARTICOLO 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 119 comma 1, D. lgs. n. 36/2023.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

ARTICOLO 22 – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231

1. L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:
 - a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio

dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 23 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Le parti si danno reciprocamente atto che, a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la società Appaltatrice SAVOIA F.lli AUTOSPURGHI S.r.l. è risultata regolare.

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it o dpo@ags.vr.it.

ARTICOLO 25 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DOCUMENTI

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

I documenti consegnati da AGS all'appaltatore come anche quelli da quest'ultimi formati e predisposti rimangono di proprietà esclusiva della stazione appaltante e devono essere restituiti alla stessa al

completamento delle prestazioni contrattuali.

Quanto espletato in esecuzione del presente appalto diviene di proprietà esclusiva di AGS. L'appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla stazione appaltante copia di tutta la documentazione da lui creata, predisposta o realizzata ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti d'uso, dei diritti di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, AGS potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a provvedere senza alcun onere a carico di AGS, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della stazione appaltante per la piena fruibilità in autonomia dei servizi realizzati.

L'appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne AGS da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali, gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

È fatto assoluto divieto a tutti gli addetti ai lavori a vario titolo impiegati (operai, tecnici, consulenti, artigiani, rappresentanti, archeologi ecc.) di pubblicare e trasmettere anche sui canali social personali (quali Facebook, stato di WhatsApp, Instagram, Twitter), materiale

audiografico relativo ai cantieri e alle infrastrutture in gestione ad AGS, senza averne ricevuto preventivamente il nulla osta.

La disposizione del precedente punto è valida anche per il materiale che dovesse essere ritenuto di interesse per le imprese a titolo pubblicitario promozionale (es. referenze, pubblicazioni su sito aziendale, articoli, presentazioni, convegni), che dovrà preventivamente essere autorizzato come sopra.

AGS si riserva di agire nelle sedi opportune qualora tali disposizioni venissero disattese, al fine di tutelare la propria immagine e la riservatezza in relazione ai cantieri e alle proprie infrastrutture.

ARTICOLO 26 – CONTROVERSIE

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la stazione appaltante e l'appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro di Verona.

ARTICOLO 27 – CLAUSOLA FINALE

1. Le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale, come novellato.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Fatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale; ha, pertanto, lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione

La Società Appaltatrice	La Stazione appaltante
Savoia F.Ili Autospurghi S.r.l.	Azienda Gardesana Servizi S.p.a.
Il Legale Rappresentante	Il Direttore Generale
(sig. Giovanni Savoia)	(ing. Carlo Alberto Voi)